

**REGIONE UMBRIA  
GIUNTA REGIONALE**

SERVIZIO RIFORME E AFFARI ISTITUZIONALI

OSSERVATORIO LEGISLATIVO INTERREGIONALE  
Roma 3-.4 febbraio 2005

**Gruppo di lavoro sulle applicazioni regionali della legge  
costituzionale 22 novembre 1999, n. 1**

***Relazione di sintesi***

**A cura di: Maria Trani**

## Questo lavoro parte da lontano!

Sono trascorsi quasi cinque anni da quando nella **prima riunione dell'OLI**, dopo l'entrata in vigore della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 (in G.U. n. 298 del 22 dicembre 1999) contenente "Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle Regioni", **tenutasi a Bologna il 17/18 febbraio 2000**, noi tutti che operiamo nelle Regioni, in particolare in quelle a c.d. Statuto ordinario, sentimmo la necessità di monitorare l'applicazione delle disposizioni contenute nella stessa, nei nostri rispettivi ordinamenti regionali.

**Dopo la prima elezione a suffragio universale e diretto dei Presidenti della Giunta regionale**, tenutasi nell'aprile del 2000, iniziammo ad indagare:

- 1) le modalità di esercizio del **potere regolamentare**;
- 2) i **rapporti** che andavano intercorrendo **tra Presidente della Giunta regionale e Consiglio regionale**, riguardanti:
  - a) il programma di governo;
  - b) le modalità di "costituzione" della Giunta regionale;
- 3) le modalità di esercizio **del potere di nomina e revoca dei componenti la Giunta regionale**, attribuito al Presidente della Giunta regionale - evidenziando l'andamento della composizione delle Giunte con presenza di assessori-consiglieri e assessori non consiglieri.

**Riguardo all'esercizio del potere regolamentare** dopo una prima lunga fase durata quasi sino alla fine del 2003, in cui la gran parte delle Regioni hanno adottato "regolamenti di Giunta", è **intervenuta la sentenza della Corte costituzionale n. 313 del 2003** nella quale si afferma, in particolare, che *"...in mancanza di una disciplina costituzionale chiaramente riconoscibile l'autonomia statutaria è la regola; i limiti sono l'eccezione"*.<sup>1</sup>

**Alla fine del 2002, abbiamo iniziato a monitorare l'elaborazione degli Statuti**<sup>2</sup>. Nessuna Regione, a quella data, aveva ancora concluso il procedimento di formazione del proprio Statuto.

**Alla data odierna, 3 febbraio 2004, undici delle quindici Regioni a statuto ordinario hanno una nuova Carta statutaria, approvata almeno in prima lettura**<sup>3</sup> ed è con riferimento a queste Carte statutarie che si è proceduto ad operare un raffronto delle diverse tematiche trattate dagli Statuti approvati.

---

<sup>1</sup> "...le scelte organizzative in proposito possono essere molteplici. Si può immaginare che il potere regolamentare non sia pre-assegnato in via esclusiva al Consiglio o alla Giunta ma che lo Statuto riconosca al legislatore la facoltà di disciplinarlo...Materia e ampiezza del potere regolamentare potrebbero altresì essere presi in considerazione dallo Statuto stesso..."

<sup>2</sup> M. Misiti "La situazione della elaborazione degli Statuti nelle Regioni" OLI, Roma 26-27 settembre 2002.

<sup>3</sup> Vedi Tabella allegata.

Si può certamente affermare che complessivamente le Regioni non hanno usato pienamente e tempestivamente l'autonomia statutaria e l'autonomia elettorale loro riconosciute dalla legge costituzionale 1/1999. Molte Regioni dovranno, quindi, completare la loro fase statutaria nella prossima legislatura rinviando, all'ulteriore legislatura, l'attuazione di un proprio sistema elettorale.

Le tematiche che il Gruppo di lavoro ha individuato e per le quali sono state predisposte tabelle ricognitive <sup>4</sup> e brevi relazioni illustrative, sono le seguenti:

1. **Forma di governo;**
2. **Statuti e leggi elettorali;**
3. **Consiglio regionale e Statuto delle opposizioni;**
4. **Commissioni consiliari;**
5. **Tipologia delle fonti;**
6. **Procedimento legislativo;**
7. **Semplificazione normativa, qualità della regolamentazione;**
8. **Partecipazione popolare;**
9. **Sussidiarietà orizzontale;**
10. **Sussidiarietà istituzionale, rapporti Regioni-Enti locali, Consiglio delle Autonomie locali;**
11. **Ordinamento amministrativo;**
12. **Bilancio, finanze e patrimonio;**
13. **Organi di garanzia statutaria e di tutela;**
14. **Rapporti con l'Unione europea.**

**Non è stata trattata la tematica delle norme di principio**, cui pure le Commissioni statutarie, prima, e i Consigli regionali, poi, hanno dedicato un notevole impegno.

Riguardo a tali norme vi è stato, in questa fase, un primo pronunciamento della Corte con la sentenza 2/2004, la quale ha affermato ***“la legittimità dell'esistenza accanto ai contenuti necessari degli Statuti regionali, di altri possibili contenuti, sia che risultino ricognitivi delle funzioni e dei compiti della Regione, sia che indichino aree di prioritario intervento politico o legislativo”***.

Sono poi intervenute –con riferimento ai ricorsi promossi dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nei confronti delle deliberazioni statutarie delle Regioni Toscana, Umbria ed Emilia Romagna rispettivamente- le sentenze nn. 372, 378 e 379 del 2004 nelle quali, tutte, la Corte afferma che

---

<sup>4</sup> Le tabelle ricognitive riportano le norme statutarie delle Regioni –in ordine alfabetico- che trattano la medesima tematica.

*l'adempimento di una serie di compiti fondamentali "legittima una presenza politica della regione, in rapporto allo Stato o anche ad altre regioni, riguardo a tutte le questioni di interesse della comunità regionale, anche se queste sorgono in settori estranei alle singole materie indicate nell'articolo 117 Cost. e si proiettano al di là dei confini territoriali della regione medesima".*

*"Enunciazioni", anche se materialmente inserite in un atto-fonte, non può essere riconosciuta alcuna efficacia giuridica, collocandosi esse precipuamente sul piano dei convincimenti espressivi delle diverse sensibilità politiche presenti nella comunità regionale al momento dell'approvazione dello Statuto.*

*Tali proclamazioni di obiettivi e di impegni non possono certo essere assimilate alle c.d. norme programmatiche della Costituzione, alle quali, per il loro valore di principio, sono stati generalmente riconosciuti non solo un valore programmatico nei confronti della futura disciplina legislativa, ma soprattutto una funzione di integrazione e di interpretazione delle norme vigenti.*

*Qui, però, non siamo in presenza di Carte costituzionali, ma solo di fonti regionali "a competenza riservata e specializzata, cioè di Statuti di autonomia, anche se costituzionalmente garantiti", **"enunciazioni statutarie esplicano una funzione, per così dire, di natura culturale o anche politica, ma certo non normativa"**.*

Ad un primo esame i contenuti degli Statuti approvati non appaiono molto innovativi, così come non sembra sperimentata tutta l'autonomia statutaria che pure le Regioni hanno riconosciuta dall'articolo 123 della Costituzione. Da un esame più approfondito si evincono molti elementi di novità ma probabilmente altri percorsi di autonomia potevano e possono essere percorsi dalle Regioni.

Riguardo alla **forma di governo**, tutti gli Statuti hanno attuato il principio dell'elezione diretta del Presidente della giunta regionale, mentre tutti i Consigli regionali avrebbero desiderato superare la regola transitoria dell'elezione diretta del Presidente per ritornare all'elezione consiliare, peraltro ammessa dalla Costituzione, ed in assenza di tale scelta uno sforzo notevole delle Commissioni statutarie è stato

dedicato a cercare di limitare il rafforzamento degli esecutivi regionali.<sup>5</sup>

In questo senso sono da richiamare le norme che regolano i rapporti tra Presidente e Consiglio in ordine al programma di governo ovvero dichiarazioni programmatiche.

Riguardo al rapporto che intercorre tra lo **Statuto e la legge elettorale regionale**

vanno richiamate tre distinte sentenze della Corte costituzionale (2/2004, 378/2004, 379/2004) che hanno dichiarato l'illegittimità costituzionale di

---

<sup>5</sup> Sent. Corte Cost. 2/2004. Elezione diretta del Presidente e del Vice-Presidente. La Corte afferma che è inesistente nella legislazione vigente un principio fondamentale che ammetta una duplice candidatura a suffragio universale e diretto

norme statutarie che avevano trattato di materie riservate dall'articolo 122 della Costituzione alla legge elettorale.

Nella prima delle tre sentenze la Corte afferma "*... lo Statuto regionale non può disciplinare direttamente la materia elettorale o addirittura contraddire la disposizione costituzionale che prevede questa speciale competenza legislativa.*"

E' riservata, invece, allo Statuto la disciplina dell'eventuale *prorogatio* degli organi elettivi regionali, (sent. C.c. 196/2003) o l'introduzione di disposizioni concernenti la previsione di maggioranze qualificate per l'approvazione delle leggi elettorali.

Unico Statuto che contiene norme puntuali –peraltro non impugnate– sull'elezione del Presidente è quello della Regione Umbria, <sup>6</sup>che stabilisce anche il limite dei mandati (due).

Tutti gli Statuti contengono generiche disposizioni riguardo **la rappresentanza politica degli interessi femminili**. Vanno richiamati gli Statuti delle Regioni **Campania, Emilia Romagna, Lazio e Marche** i quali contengono norme che espressamente garantiscono la presenza femminile nelle Giunte regionali.

Riguardo alla **tipologia delle fonti** nessuno Statuto ha introdotto atti regionali con forza di legge, anzi molti, rafforzano il concetto affermando che le funzioni del Consiglio regionale non sono delegabili.

**Elementi innovativi** in materia **di fonti** si ritrovano nello **Statuto della Toscana** riguardo:

- all'**elenco delle fonti** . L'articolo 39 contiene un elenco "chiuso" delle stesse, escludendo, quindi, natura normativa o qualunque altro genere di atto adottato dagli organi regionali;
- all'**obbligo di motivazione per leggi e regolamenti** recependo una disciplina da sempre applicata dall'Unione europea.

Riguardo alla **potestà regolamentata** essa è **generalmente posta in capo alla Giunta regionale** con l'esclusione dell'Abruzzo, Campania e Marche, dove è posta in capo al Consiglio regionale.

Altra **novità** è la **previsione**, quasi generalizzata **di Testi unici**.

Altro elemento innovativo è la previsione, negli Statuti della **Toscana** e dell'**Emilia Romagna** di **norme regionali cedevoli** che disciplinano materie di competenza degli Enti locali. Si afferma, infatti, che tali norme cessano di applicarsi dalla data di entrata in vigore dei regolamenti degli Enti locali.

Riguardo alla disciplina **dei Consigli regionali e allo Statuto delle opposizioni**, si segnala la denominazione di **Assemblea legislativa** che lo Statuto dell'**Emilia Romagna** (unica) assegna al proprio organo legislativo.

---

6

Art. 63, c. 1 "Il Presidente della Giunta regionale viene eletto direttamente dal corpo elettorale nella stessa scheda utilizzata per le elezioni del Consiglio regionale e con voto espresso a favore di una lista o di un candidato alla Presidenza o congiuntamente di una lista e del candidato alla Presidenza ad esso collegato.

Tutti gli Statuti potenziano le funzioni di controllo di competenza del Consiglio.

L'autonomia dell'organo assembleare è affermata in tutti gli Statuti.

Maggioranze particolarmente qualificate vengono previste da tutti gli Statuti regionali per l'approvazione del regolamento interno del Consiglio regionale ma anche per l'elezione del Presidente dell'Assemblea, con l'eccezione della Regione Marche (per la quale dalla terza votazione è sufficiente la maggioranza dei voti validi espressi).

Certamente **innovative** sono le **disposizioni** che si rinvergono riguardo al **ruolo dell'opposizione**, anche se il tema delle **garanzie per l'opposizione è affrontato in maniera variegata**. Si va dalla previsione dello "Statuto delle opposizioni" con la previsione di istituti di garanzia, quali la riserva di tempi in Consiglio per le iniziative delle opposizioni (Umbria) al "portavoce dell'opposizione che è designato dai gruppi consiliari della coalizione di minoranza maggiormente rappresentativa" (Toscana) alla riserva della Presidenza della Commissione bilancio, affari generali ed istituzionali (Emilia Romagna) alla presidenza delle Commissioni consiliari di controllo (Campania, Lazio, Toscana).

Riguardo alle **Commissioni consiliari**, va evidenziata la previsione, quasi generalizzata, con esclusione delle Marche –anche se con delimitazioni per materie-della **procedura in sede redigente**.

La Toscana la ammette solo a condizione che lo disponga il **Consiglio con voto unanime**, mentre nel Lazio a seguito di **richiesta unanime** dei componenti **della Commissione**.

Gli Statuti delle **Regioni Abruzzo** -per i regolamenti- **Piemonte e Campania** prevedono anche le **funzioni deliberanti delle Commissioni permanenti nei casi e nelle forme stabilite dal regolamento interno**.

Risultano anche notevolmente ampliate le funzioni c.d. politiche, concernenti sia quelle conoscitive che quelle più propriamente di controllo.

Tutti gli Statuti dedicano un apposito Titolo o Sezione dello stesso al **procedimento legislativo**, ad esclusione di quello della Regione Puglia.

Riguardo alla **titolarità dell'iniziativa legislativa** i nuovi Statuti **riconoscono**, rispetto a quelli precedenti, **ad altri soggetti la facoltà di presentare proposte di legge** al Consiglio regionale:

- al Consiglio delle Autonomie locali (Calabria, Campania, Lazio, Liguria, Marche, Puglia, Toscana ed Umbria);
- al Consiglio dell'Economia e del lavoro (Campania, Liguria e Marche);
- ai Consigli delle città metropolitane (Liguria, Puglia e Toscana);
- ai Consigli delle Unioni dei Comuni che comprendono almeno cinque Comuni (Marche);
- ai Consigli delle Comunità montane non inferiori a due (Abruzzo);

- ai Consigli delle Comunità montane che comprendono almeno cinque Comuni (Marche).

All'interno del procedimento legislativo importante è la norma dello Statuto dell'Emilia Romagna che **accentua il ruolo dei consiglieri** che svolgono **funzioni di relatore delle leggi**. Il relatore è nominato non appena l'atto di iniziativa legislativa è presentato all'assemblea legislativa e il procedimento si svolge nelle Commissioni assembleari .

Riguardo all'ultima fase del procedimento legislativo, quella della **pubblicazione** delle leggi regionali , un'importante novità è rappresentata dalla previsione della **pubblicità** anche **telematica** relativa all'attività normativa regionale (**Abruzzo, Lazio, Toscana ed Umbria**). In tali Statuti è data, poi, rilevanza statutaria alla comunicazione legislativa, introducendo principi rivolti a favorire l'effettiva conoscenza dell'attività normativa regionale da parte dei cittadini.

Come già detto, quando si è parlato di fonti legislative **un'importante novità** in ordine alla **semplificazione legislativa** è quella **dei testi unici**, prevista da parte di un gran numero di Statuti (Abruzzo, Calabria, Emilia Romagna, Lazio, Marche, Toscana e Umbria).

In tutti questi Statuti è contenuta la **clausola della modifica, deroga, abrogazioni espresse dei testi unici**. Inoltre, gli Statuti della **Puglia** e della **Toscana** prevedono espressamente **l'improcedibilità per i progetti di legge che non osservano le disposizioni a tutela della qualità della legislazione**.

Due Statuti (**Abruzzo, Umbria**) **prevedono** , inoltre, a presidio del rispetto della qualità della legislazione **il Comitato della legislazione**. In particolare, lo Statuto dell'Umbria stabilisce già che esso sia composto da **un pari numero di consiglieri di maggioranza e di opposizione**, nonché le funzioni che lo stesso è chiamato a svolgere:

1. pareri sulla qualità dei testi;
2. proposte in ordine all'inserimento di apposite **clausole valutative** ai fini del controllo sull'attuazione delle leggi regionali.

Più in generale, riguardo alla qualità della regolazione, alcuni Statuti (Marche, Emilia Romagna e Toscana) fanno esplicito riferimento alla **chiarezza, semplicità** e al **rispetto delle regole di tecnica legislativa**, prevedendo anche che i testi normativi siano accompagnati dalla relazione di analisi tecnico-normativa e d'impatto della regolazione e a tal fine vengono previste strutture amministrative e specificamente dedicate a queste funzioni.

Da ultimo, va sottolineato che **lo Statuto della Toscana prevede** che sia approvata una **legge sulla normazione**, che dia attuazione ai principi posti nello Statuto.

Riguardo alla **partecipazione popolare** va richiamata la recente sentenza n. 372 del 2004. In essa la Corte ha precisato che *"la materia referendaria rientra espressamente, tra i contenuti obbligatori dello Statuto, cosicché si deve ritenere che alle Regioni è consentito di articolare*

*variamente la propria disciplina relativa alla tipologia dei referendum previsti in Costituzione, anche innovando ad essi sotto diversi profili, proprio perché ogni Regione può liberamente prescegliere forme, modi e criteri della partecipazione popolare ai processi di controllo democratico sugli atti regionali."*

**Dall'esame degli Statuti**, fin qui approvati, **non appare che questa libertà di prescegliere le forme, i modi e i criteri della partecipazione popolare sia stata particolarmente sperimentata.**

Solo lo **Statuto del Lazio** prevede **l'iniziativa popolare su atti diversi da leggi**, solo lo **Statuto dell'Emilia Romagna** prevede **l'istruttoria in forma di pubblico contraddittorio** a cui possono partecipare associazioni, comitati e gruppi di cittadini portatori di un interesse a carattere non individuale.

La disposizione è stata impugnata dal Governo ma la Corte, con la sentenza n. 379 del 2004 ha affermato che l'istituto dell'istruttoria pubblica *"rappresenta l'inserimento anche a livello statutario di istituti già sperimentati e funzionanti anche in alcune delle maggiori democrazie contemporanee e che non sono certo finalizzati ad espropriare dei loro poteri gli organi legislativi o ad ostacolare o a ritardare l'attività degli organi della pubblica amministrazione, ma mirano a migliorare e a rendere più trasparenti le procedure di raccordo degli organi rappresentativi con i soggetti più interessati dalle diverse politiche pubbliche."*

**I referendum previsti sono solo quelli abrogativi e consultivi**, ad eccezione dello **Statuto del Lazio** che prevede anche **quello propositivo** il quale, però, ha come unica conseguenza nel caso che l'esito dello stesso sia positivo di far scattare l'obbligo per il Consiglio del mero esame della proposta di legge, disposizione analoga si rinviene anche nello Statuto del Piemonte.

Una **novità** rispetto al **quorum strutturale** è contenuta nello **Statuto della Toscana** (maggioranza non degli elettori della Regione ma la **maggioranza dei votanti alle ultime elezioni regionali**). Anche in questo caso la Corte con la sentenza n. 372 del 2004 ha affermato che *"non si può considerare principio vincolante per lo Statuto la determinazione del quorum strutturale prevista dall'articolo 75 della Costituzione e non appare irragionevole, in un quadro di rilevante astensionismo elettorale, stabilire un quorum strutturale non rigido, ma flessibile, che si adegui ai vari flussi elettorali, avendo come parametro la partecipazione del corpo elettorale alle ultime votazioni al Consiglio regionale."*

Riguardo alla c.d. **sussidiarietà orizzontale** tutte le Regioni hanno trattato tale principio quale **mezzo per migliorare la qualità delle politiche e delle attività regionali.**

Tutti gli Statuti regionali hanno previsto un **organo di garanzia**, variamente denominato, dotato di autonomia organizzativa e amministrativa.

Per l'elezione dei componenti l'organo di garanzia sono sempre previste maggioranze qualificate, al fine di garantire le minoranze.

Sempre al fine dell'indipendenza **la durata di tale organo è stabilita da molti Statuti in sei anni e i componenti dello stesso sono non rieleggibili o non immediatamente rieleggibili.**

La funzione principale degli organi di garanzia statutaria e l'esercizio del **controllo sulla conformità delle proposte di leggi e regolamenti regionali allo Statuto**, ma spesso gli viene attribuita anche **la funzione di dirimere i conflitti tra gli organi regionali** (Liguria, Calabria, Emilia Romagna, Lazio, Piemonte, Toscana) e **alcuni gli attribuiscono anche competenze in materia di verifica dell'ammissibilità dei referendum e delle iniziative legislative popolari.**

Riguardo ai **rapporti Regione-Enti locali e al principio di sussidiarietà** istituzionale non si rinvergono, in generale, negli Statuti che pure li hanno trattati, uno sviluppo innovativo o un approfondimento delle implicazioni connesse alla nuova collocazione costituzionale degli Enti locali (artt. 114 e 118 in particolare).

Significativa è la disposizione dello **Statuto dell'Emilia Romagna** che afferma espressamente il concetto di **un sistema unitario Regione-Enti locali.**

Riguardo ai **Consigli delle Autonomie locali, tutti gli Statuti**, adempiendo al dettato costituzionale **lo hanno istituito**, attribuendogli oltre alle funzioni consultive, anche quelle di rappresentanza, di partecipazione, di cooperazione con la Regione, di iniziativa legislativa, di proposta di impugnazione di leggi statali davanti alla Corte Costituzionale.

Riguardo al **procedimento legislativo**, la maggior parte degli Statuti prevede un espresso **vincolo procedurale in caso di non accoglimento di un parere del Consiglio delle Autonomie locali da parte della Regione.**

Tale **vincolo** consiste normalmente nella necessità di **approvazione dell'atto a maggioranza qualificata**, in un caso (Toscana) si limita alla motivazione espressa.

Con riferimento all'**ordinamento amministrativo** quasi tutti gli Statuti sottolineano **l'importante ruolo dell'informazione, della pubblicità e della trasparenza.**

Il diritto-dovere di informazione viene esteso in generale a tutta l'attività amministrativa, mentre il **"metodo della programmazione"** viene assunto da **molti Statuti (Abruzzo, Lazio, Piemonte, Toscana ed Umbria) come strumento strategico** per una più razionale ed efficace organizzazione della vita amministrativa dell'Ente, nell'obiettivo di cogliere tempestivamente le opportunità ed individuare le criticità che si profilano nello scenario istituzionale.

Riguardo ai **principi** che ispirano **l'azione amministrativa** si rinvergono tutti quelli **già previsti dalla legge 241/90** (legalità, imparzialità, trasparenza, efficienza, efficacia, responsabilità, economicità, semplificazione e pubblicità delle procedure).

Innovativo è lo **Statuto dell'Abruzzo** con il richiamo ai **principi di proporzionalità**, di **ragionevolezza** e di **leale collaborazione tra gli uffici**. Così come merita un cenno particolare il riferimento alla **consensualità dell'azione amministrativa** contenuto negli Statuti della Calabria e della Campania.

Le **fonti sull'organizzazione individuate**, generalmente, **sono: legge regionale di principi, regolamenti di Giunta e di Consiglio**, in relazione **alle rispettive strutture, atti di organizzazione e gestione dei dirigenti**.

Diventa **principio statutario la separazione tra funzioni** di indirizzo politico-amministrativo e di controllo e di funzioni di gestione ed attuazione.

Il meccanismo dello **spoil system** viene espressamente previsto **negli Statuti della Calabria e del Lazio**.

L'**analisi comparativa degli Statuti regionali** in relazione alle **materie Finanze, Bilancio e Demanio e Patrimonio** ha portato alla individuazione di poche differenziazioni in un contesto generale tutto sommato abbastanza uniforme.

Appare subito evidente un diverso approccio rispetto alla maggiore o minore analiticità con cui sono stati trattati gli aspetti oltre che gli strumenti ed i principi relativi alle materie di cui ci stiamo occupando.

Basti pensare che lo **Statuto della Regione Toscana** dedica alla materia solo **tre articoli** mentre **l'Abruzzo, la Puglia e l'Umbria nove**.

**Alcuni Statuti hanno previsto e disciplinato il Documento di Programmazione Economica Finanziaria Regionale (Abruzzo, Campania, Piemonte, Puglia Marche e Umbria), altre Regioni rimandano alla legge** la disciplina degli atti di programmazione (Emilia Romagna, Toscana, Liguria).

Alcuni **Statuti (Abruzzo, Campania, Lazio, Piemonte e Puglia)** anche se con proprie peculiarità **introducono la "Legge finanziaria regionale"**.

Solo le **Regioni Calabria e Campania insieme al Rendiconto generale prevedono la presentazione al Consiglio regionale**, da parte della **Giunta regionale, di una relazione sullo stato di attuazione della programmazione economico-sociale della regione dei piani e dei singoli progetti con l'indicazione dei costi e dei risultati finanziari**.

Mentre in maniera quasi uniforme **tutte le Regioni demandano alla legge la definizione di strumenti idonei a consentire l'analisi ed il controllo dei costi e dei rendimenti dell'attività amministrativa e delle norme di entrata e di spesa anche ai fini del coordinamento con la finanza pubblica**, solo le **Regioni Abruzzo, Campania e Umbria prevedono esplicitamente un Collegio dei Revisori dei conti**, mentre il **Lazio istituisce il Comitato regionale di controllo contabile**.

Quattro Regioni (**Abruzzo, Emilia Romagna, Lazio e Piemonte**) hanno **previsto nei loro Statuti l'istituzione di un sistema di controlli interni**

sull'attività amministrativa ai fini della regolare gestione finanziaria e dell'efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.

**L'Emilia Romagna ed il Piemonte hanno disposto una disciplina simile, demandando alla Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, il suddetto controllo nonché l'esercizio della funzione consultiva in materia di Contabilità pubblica. Tali competenze possono essere esercitate a richiesta del Consiglio regionale.**

Per quanto riguarda la disciplina e la gestione del demanio e patrimonio essa è demandata da tutti gli Statuti alla legge regionale.

Particolarmente **innovativa** risulta la **previsione dello Statuto della Regione Emilia Romagna** che, unico caso nel panorama degli Statuti esaminati, **prevede che con legge la Regione recepisce e dà attuazione ai principi contenuti nello Statuto del contribuente (legge 27 luglio 2000, n. 212), con particolare riferimento ai principi di chiarezza e trasparenza delle norme e alla relativa irretroattività.**

Così come parimenti **interessante è la previsione dello Statuto della Regione Umbria che prevede che l'esercizio dell'Autonomia finanziaria e tributaria della Regione è coordinato con quello dei Comuni e delle Province.**

Si denota come gli Statuti **abbiano poco incisivamente trattato di "Federalismo fiscale"** alla luce della nuova disciplina costituzionale dettata dall'articolo 119 della Costituzione in materia di autonomia finanziaria manca, infatti, la previsione generalizzata di strumenti e metodi per il coordinamento dell'esercizio dell'autonomia finanziaria e fiscale della Regione con quella di Comuni, Province e Città metropolitane.

Tutti gli Statuti dedicano **apposite disposizioni al nuovo tema dei rapporti tra le regioni e le istituzioni comunitarie**, come diretta conseguenza della riforma che ha interessato il Titolo V della Carta costituzionale, **riconoscendo per la prima volta un ruolo autonomo alle regioni nella partecipazione all'elaborazione ed all'attuazione del diritto comunitario** e, più in generale, nei rapporti con gli organi comunitari.

In particolare, i temi principali che vengono affrontati sono:

- a) il recepimento dei diritti fondamentali dell'Unione europea;
- b) la partecipazione all'Unione Europea ed alla definizione delle politiche comunitarie;
- c) la partecipazione alla formazione ed attuazione del diritto comunitario;
- d) le relazioni internazionali: accordi con Stati ed intese con enti territoriali interni ad altro Stato.

Quasi tutti gli Statuti contengono un riconoscimento dei diritti fondamentali previsti dalla Carta europea; il Lazio, inoltre, dichiara espressamente di ispirarsi al Manifesto di Ventotene (una sorta di bibbia

dell'Unità d'Europa, antifascista, ispirata, tra l'altro ad uno scritto di Luigi Einaudi).

La maggior parte delle Regioni si riconosce come Regione dell'Europa, che concorre alla formazione delle politiche comunitarie ed al processo di integrazione europea.

Una sola Regione (il Lazio) afferma espressamente di rappresentare gli interessi dei cittadini e delle comunità locali in sede europea; altre (Abruzzo, Toscana, Umbria) si impegnano comunque a garantire la partecipazione degli Enti locali al processo di integrazione.

Molte Regioni disciplinano la propria partecipazione alla c.d. **fase ascendente di formazione** degli atti comunitari nel rispetto delle procedure fissate dalle leggi dello Stato; tutte regolano la c.d. **fase discendente di attuazione** degli atti comunitari, delle direttive in particolare.

**Solo tre Regioni (Piemonte, Lazio, ed Emilia Romagna) dispongono il recepimento periodico** di queste ultime con **legge regionale comunitaria**, il Piemonte nell'ambito dei lavori di un'apposita sessione dedicata.

**Tutti gli Statuti** richiamano il **nuovo potere** riconosciuto alle Regioni dall'articolo 117, ultimo comma, **di concludere accordi ed intese con Stati ed Enti territoriali interni ad altri Stati**, secondo le procedure previste dalla legge statale.

Il Lazio cita la cura dei propri rapporti con la Città del Vaticano; l'Emilia Romagna si impegna a favorire la conclusione di accordi con la Repubblica di San Marino, in considerazione della peculiarità e del contesto territoriale di riferimento.